



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM

**Avamprogetto di adeguamento all'art. 121a Cost. e a cinque iniziative
parlamentari del disegno di modifica della legge sugli stranieri
(Integrazione; 13.030)**

**Sintesi dei risultati della procedura di consultazione
dell'11 febbraio 2015 – 28 maggio 2015**

Dicembre 2015

Indice

1. Situazione iniziale	3
2. Risultati della procedura di consultazione	3
2.1. <i>Adeguamento del Progetto integrazione all'articolo 121a Cost.: attività lucrativa agevolata di persone del settore dell'asilo.....</i>	3
2.1.1. <i>Abolizione del contributo speciale</i>	3
2.1.2. <i>Abolizione dell'obbligo di autorizzazione per esercitare un'attività lucrativa e sostituzione con un obbligo di notifica.....</i>	4
2.2. <i>Attuazione di cinque iniziative parlamentari</i>	6
2.2.1. <i>Permesso di dimora annuale per gli stranieri che rifiutano di integrarsi (Iv. pa. 08.406).....</i>	6
2.2.2. <i>Concretizzare l'integrazione a livello legislativo (Iv. pa. 08.420)</i>	8
2.2.3. <i>No al ricongiungimento familiare per chi dipende dalle prestazioni complementari (Iv. pa. 08.428).....</i>	8
2.2.4. <i>Maggior margine di manovra per le autorità (Iv. pa. 08.450).....</i>	9
2.2.5. <i>Uniformazione nel ricongiungimento familiare (Iv. pa. 10.485)</i>	10
2.3. <i>Altre proposte non strettamente connesse all'avamprogetto posto in consultazione.....</i>	10
2.3.1. <i>Attività lucrativa agevolata e integrazione (nel mercato del lavoro) di persone del settore dell'asilo</i>	10
2.3.2. <i>Estensione dell'obbligo di notifica.....</i>	11
2.3.3. <i>Rilascio e revoca del permesso di domicilio.....</i>	11
2.3.4. <i>Dimostrazione delle conoscenze linguistiche per il ricongiungimento familiare ...</i>	11
Allegato 1: Elenco dei partecipanti	13
Allegato 2: Progetto integrazione	16

1. Situazione iniziale

L'avamprogetto posto in consultazione integra il disegno di legge dell'8 marzo 2013 concernente la modifica della legge sugli stranieri (Integrazione; 13.030; di seguito «Progetto integrazione»)¹, rinviato dal Parlamento al Consiglio federale per adeguamento all'articolo 121a Cost., nel frattempo approvato (cfr. n. 2.1 segg.).

Nel contempo, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di integrare nel messaggio aggiuntivo le richieste di cinque iniziative parlamentari, cui le commissioni delle istituzioni politiche di ambo le Camere avevano già dato seguito. Tali iniziative non sono direttamente collegate all'attuazione dell'articolo 121a Cost. (cfr. n. 2.2 segg.; per maggiore chiarezza cfr. anche l'allegato 2, nel quale vengono indicate tra parentesi le iniziative parlamentari corrispondenti alle singole disposizioni del Progetto integrazione).

Considerando che alcuni destinatari (p. es. AI, GR, LU, VD, PBD, PVL, MCG, economiesuisse) non si sono pronunciati sul progetto, sono pervenuti in totale 84 pareri: 22 Cantoni, 5 partiti, 57 gruppi d'interesse. Ove non sia stato espresso, il parere dei partecipanti alla consultazione si ritiene favorevole.

Le proposte relative all'accesso agevolato all'attività lucrativa per persone del settore dell'asilo hanno incontrato un ampio consenso. I partecipanti approvano espressamente sia l'abolizione per persone ammesse temporaneamente e richiedenti l'asilo del contributo speciale sul reddito da attività lucrativa sia la sostituzione con un obbligo di notifica dell'obbligo di autorizzazione previsto per l'esercizio di un'attività lucrativa da parte di persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti.

La netta maggioranza dei partecipanti condivide la posizione del Consiglio federale in merito all'iniziativa parlamentare «Concretizzare l'integrazione a livello legislativo» (Iv. pa. 08.420), ritenendo che non siano necessari ulteriori interventi normativi.

Gran parte dei Cantoni e dei gruppi d'interesse nonché PPD, PLR e UDC sono favorevoli all'attuazione delle iniziative parlamentari «Maggior margine di manovra per le autorità» (Iv. pa. 08.450), «No al ricongiungimento familiare per chi dipende dalle prestazioni complementari» (Iv. pa. 08.428) e «Uniformazione nel ricongiungimento familiare» (Iv. pa. 10.485). L'iniziativa parlamentare «Permesso di dimora annuale per gli stranieri domiciliati che rifiutano di integrarsi» (Iv. pa. 08.406) incontra invece un consenso meno ampio.

Benché favorevole, in linea di principio, alla trasposizione delle cinque iniziative parlamentari nella LStr, l'UDC è del parere che ciò non debba avvenire nell'ambito del Progetto integrazione.

Alcuni partecipanti (p. es. Verdi, PS; istituzioni di soccorso, USS, Travail.Suisse) hanno espresso un parere in linea di massima contrario all'attuazione delle iniziative parlamentari.

Oltre a esprimere un parere in merito all'avamprogetto del Consiglio federale posto in consultazione, numerosi partecipanti si sono pronunciati anche sul Progetto integrazione, approvato l'8 marzo 2013 dal Consiglio degli Stati (cfr. n. 2.3).

2. Risultati della procedura di consultazione

2.1. Adeguamento del Progetto integrazione all'articolo 121a Cost.: attività lucrativa agevolata di persone del settore dell'asilo

2.1.1. Abolizione del contributo speciale

Secondo il diritto vigente, i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sottostanno alle disposizioni sul prelevamento di valori patrimoniali (art. 87 legge sull'asilo²; LAsi) e, se esercitano un'attività lucrativa, al contributo speciale (art. 86 LAsi); lo stesso vale per gli stranieri ammessi provvisoriamente (art. 88³ LStr): questi gruppi di persone devono rimborsare, mediante i due strumenti summenzionati, un determi-

¹ FF 2013 2045

² RS 142.31

³ RS 142.20

nato massimale per le spese di aiuto sociale, di partenza e di esecuzione nonché per i costi della procedura di ricorso. Dato il loro reddito relativamente modesto, questa detrazione del 10 per cento del salario, che si aggiunge all'imposta alla fonte del 10 per cento, fa sì che la disponibilità a intraprendere un'attività lavorativa diminuisca. Al fine di rafforzare il potenziale di forza lavoro indigeno, il Consiglio federale propone pertanto l'abolizione del contributo speciale sul reddito da attività lucrativa (art. 88 AP-LStr, art. 85, 86, 87, 115 lett. c, 116a e 117 AP-LAsi).

Favorevoli: AG, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO (favorevole solamente nel caso di persone ammesse provvisoriamente), SZ, TG, TI, UR, ZG, ZH, VS; PPD, PLR, Verdi, PS; aiti, Inserimento Svizzera, Caritas, CSP, GDS, CFM, FER, FIMM, Gastro Appenzellerland AR, Gastro Baselland, Gastro Bern, Gastro Fribourg, Gastro Glarnerland, Gastro Luzern, Gastro Meilen, Gastro Neuchâtel, Gastro Obwalden, Gastro Schwyz, Gastro St. Gallen, Gastro Suisse, Gastro Ticino, Gastro Valais, Gastro Zürich, Gastro Zürich-City, dirittifondamentali.ch, HEKS, Hotel Ganterwald, Integration Handicap, SIC Svizzera, CdC, CDI, Rete svizzera diritti del bambino, ODAGE, SAH, USI, USC, ASF, FCES, OSAR, USS, USAM, COSAS, SOSF, CRS, UCS, FSV, SWISSMEM, swissstaffing, Travail.Suisse, AC-NUR, unine, up!schweiz, ASM, USPV, Unione svizzera dei comitati ebraici di assistenza ai rifugiati

Contrari: AR, SO (contrario solamente nel caso di richiedenti l'asilo); UDC

Ulteriori osservazioni:

Una maggioranza estremamente ampia dei partecipanti è *favorevole* all'abolizione del contributo speciale sul reddito da attività lucrativa per le persone ammesse temporaneamente e i richiedenti l'asilo, sostenendo che tale modifica, oltre a rappresentare una semplificazione per potenziali datori di lavoro, incentivi l'avvio di attività lucrative da parte dei suddetti gruppi di persone e facilita la loro integrazione nel mercato del lavoro. In tal modo sarebbe inoltre possibile sfruttare maggiormente il potenziale di forza lavoro indigeno e ridurre la spesa pubblica (aiuto sociale).

I partecipanti *contrari* alla normativa sono invece del parere che la riscossione di un contributo speciale sul reddito da attività lucrativa rappresenti una parte irrilevante delle difficoltà che le persone del settore dell'asilo incontrano per integrarsi nel mercato del lavoro. L'UDC giudica insensata l'integrazione di persone destinate a lasciare il Paese in tempi molto brevi. SO è dell'idea che le persone ammesse temporaneamente dovrebbero godere di un trattamento privilegiato rispetto alle persone la cui procedura di asilo è ancora in corso ed è pertanto favorevole all'abolizione di un contributo speciale per le persone ammesse provvisoriamente, ma non per i richiedenti l'asilo.

L'ACNUR propone di ripensare anche il contributo speciale sul patrimonio. ODAGE critica l'articolo 87 capoverso 5 AP-LAsi (a determinate condizioni, i valori patrimoniali messi al sicuro sono restituiti su domanda) e propone che le garanzie minime stabilite nella legge federale sull'esecuzione e sul fallimento⁴ vengano riprese nell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie⁵.

2.1.2. Abolizione dell'obbligo di autorizzazione per esercitare un'attività lucrativa e sostituzione con un obbligo di notifica

Secondo il diritto vigente, l'esercizio di un'attività lucrativa per i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente sottostà a un obbligo di autorizzazione (art. 61 LAsi, art. 85 cpv. 6 LStr, art. 65 ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa⁶, OASA).

Per aumentare la quota di lavoratori provenienti da questi gruppi di persone, il Consiglio federale propone di sostituire l'obbligo di autorizzazione con un obbligo di notifica, pur sempre nell'osservanza delle condizioni di lavoro e di salario usuali nella località e nella professione (art. 22 LStr): la soppressione di una procedura di autorizzazione preliminare e degli emolu-

⁴ RS 281.1
⁵ RS 142.312
⁶ RS 142.201

menti connessi semplificherebbe sensibilmente le procedure amministrative e, negli intenti, incrementerebbe l'uso del potenziale di forza lavoro indigeno (art. 85 cpv. 6, art. 85a, art. 120 cpv. 1 lett. f e g AP-LStr nonché art. 61 AP-LAsi).

Per le infrazioni commesse dal datore di lavoro contro l'obbligo di notifica e le condizioni ad essa connesse, in particolare l'inosservanza delle condizioni di lavoro e di salario usuali nella località e nel settore (art. 22 LStr), è comminata una multa. Allo stesso tempo, l'autorità cantonale competente può revocare l'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa rilasciata all'atto della notifica (art. 62 lett. d LStr). Per il calcolo della somma forfettaria dell'aiuto sociale, versata dalla Confederazione ai Cantoni per le persone del settore dell'asilo, deve essere garantito che i dati vengano trasferiti nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

Favorevoli: AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, NE, NW, OW, SH, TI, TG, UR, ZH; PPD, PLR, Verdi, PS; aiti, Inserimento Svizzera, Caritas, CSP, GDS, CFM, FER, FIMM, Gastro Appenzellerland AR, Gastro Baselland, Gastro Bern, Gastro Fribourg, Gastro Glarnerland, Gastro Luzern, Gastro Meilen, Gastro Neuchâtel, Gastro Obwalden, Gastro Schwyz, Gastro St. Gallen, Gastro Suisse, Gastro Ticino, Gastro Valais, Gastro Zürich, Gastro Zürich-City, dirittifondamentali.ch, HEKS, Hotel Ganterwald, Integration Handicap, SIC Svizzera, CdC, CDI, Rete svizzera diritti del bambino, ODAGE, USI, SAH, USC, ASF, FCES, OSAR, USS, USAM, COSAS, SOSF, CRS, UCS, FSV, SWISSMEM, swissstaffing, Travail.Suisse, AC-NUR, unine, up!schweiz, ASM, USPV, Unione svizzera dei comitati ebraici di assistenza ai rifugiati

Contrari: GL, JU, SG, SO, SZ, ZG, VS; UDC

Ulteriori osservazioni:

I partecipanti *favorevoli* salutano la riduzione dell'onere amministrativo e dei tempi d'attesa per l'accesso al mercato del lavoro delle persone del settore dell'asilo. Diversi partecipanti (TI, VS, SG, SH, SZ, UR, NW, GL; HEKS, CDI, CdC) ritengono la possibilità di verificare in un secondo momento le condizioni di lavoro e di salario nonché di comminare multe in caso di infrazioni da parte del datore di lavoro un presupposto irrinunciabile per l'abolizione dell'obbligo di autorizzazione. Alcuni sostenitori (GE, TI, VS, GL; CDI, HEKS, USS) sottolineano espressamente la necessità di tutelare i lavoratori da condizioni di lavoro precarie e dal dumping salariale. GL e SG chiedono di rafforzare le misure di protezione contro condizioni di lavoro precarie e il dumping salariale. GE ritiene che, per la verifica delle condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore, alla notifica debba essere allegata una copia del contratto di lavoro.

Numerose federazioni dell'industria alberghiera e della ristorazione auspicano una procedura di notifica a misura di utente. Dal momento che il settore della gastronomia prevede un contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale, la verifica delle condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore viene rigettata in modo deciso (stralcio dell'art. 85 cpv. 3 AP-LStr).

TG è favorevole all'introduzione di una procedura di notifica analoga a quella prevista per la prestazione di servizi di breve durata da parte degli Stati UE/AELS; si pronuncia tuttavia contro un nuovo sistema di controllo e l'inoltro automatico dei dati all'organo competente. Ritenendo che la verifica di tali rapporti di lavoro possa essere effettuata anche nell'ambito dei controlli per il rispetto delle misure di accompagnamento, USC, ASF e USPV chiedono l'adeguamento degli articoli 85a e 120 AP-LStr.

Per contro, BS parte dal presupposto che non si tratti della stessa procedura di notifica applicata in caso di prestazioni di servizi di breve durata da parte degli Stati UE/AELS ed esprime pertanto un parere contrario alla registrazione dei datori di lavoro in SIMIC. Osserva inoltre che debba essere mantenuta la normativa vigente in materia di cambiamento di Cantone e propone la seguente integrazione all'articolo 85a capoverso 1 AP-LStr: «*Se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore, le persone ammesse temporaneamente possono esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera, a patto che ciò non comporti il cambiamento di Cantone*». Se l'abolizione

dell'obbligo di autorizzazione per l'esercizio di un'attività lucrativa fosse connesso al diritto di cambiare Cantone, verrebbero penalizzate in particolare le grandi città come Basilea, Ginevra o Zurigo. HEKS ritiene che, qualora fosse possibile trasferire la residenza in caso di assunzione d'impiego, il tasso d'occupazione delle persone ammesse provvisoriamente aumenterebbe.

I partecipanti *contrari* alla normativa (p. es. GL, JU, SO, SZ, VS) considerano l'attuale procedura di autorizzazione una misura di protezione necessaria contro il dumping salariale. ZG e SO sostengono che l'abolizione della procedura di autorizzazione comprometterebbe lo scambio d'informazioni e potrebbe comportare l'assenza di qualunque tipo di controllo. SZ chiede che la SEM valuti il margine di miglioramento del progetto «Strategia della Svizzera in materia di Governo elettronico». SG rileva che l'avamprogetto posto in consultazione non precisa né come si svolga la procedura di notifica né chi sia responsabile di verificare successivamente le condizioni di lavoro e di salario, aspetti fondamentali per valutare l'attuabilità della modifica proposta.

Anche TI dubita dell'utilità della normativa proposta, dal momento che il rilascio di un'autorizzazione per esercitare un'attività lucrativa avviene già nel giro di pochi giorni e che l'introduzione dell'obbligo di notifica non sarebbe atta a ridurre l'onere amministrativo.

AG è del parere che tramite un simile provvedimento l'onere delle autorità d'esecuzione verrebbe semplicemente trasferito, ma non ridotto. Rigetta inoltre un'eventuale sanzione in caso di inosservanza di una delle condizioni connesse all'obbligo di autorizzazione (p. es. condizioni di lavoro e di salario usuali nella località e nel settore).

2.2. Attuazione di cinque iniziative parlamentari

Conformemente alla decisione parlamentare di rinvio, a meno che non se ne sia già tenuto conto nel Progetto integrazione o in un altro disegno di legge, le richieste delle cinque iniziative parlamentari sono integrate nell'avamprogetto di adeguamento posto in consultazione, che si basa sulla versione del Progetto integrazione approvata dal Consiglio degli Stati l'11 dicembre 2013.

2.2.1. Permesso di dimora annuale per gli stranieri che rifiutano di integrarsi (Iv. pa. 08.406)

L'iniziativa parlamentare ritiene che il permesso di domicilio vada concesso soltanto agli stranieri integrati (art. 34 D-LStr). Auspica inoltre che il permesso di domicilio C sia revocato agli stranieri che non sono disposti a integrarsi e sostituito con un permesso di dimora B (art. 63 cpv. 3 AP-LStr); in tal caso, il rilascio di un nuovo permesso di domicilio deve essere consentito al più presto dopo tre anni (art. 34 cpv. 6 AP-LStr). Chiede infine che, in caso di lacune a livello d'integrazione, non sussista il diritto al ricongiungimento familiare (art. 51 cpv. 2 lett. b AP-LStr).

Favorevoli: AR, BE, BL, BS, GL, JU, NW, OW, SG, SZ, TG, TI, UR, ZG; PPD, PLR, UDC; aiti, FER, Gastro Appenzellerland AR, Gastro Baselland, Gastro Bern, Gastro Fribourg, Gastro Glarnerland, Gastro Luzern, Gastro Meilen, Gastro Neuchâtel, Gastro Obwalden, Gastro Schwyz, Gastro St. Gallen, Gastro Suisse, Gastro Ticino, Gastro Valais, Gastro Zürich, Gastro Zürich-City, Hotel Ganterwald, Integration Handicap, SIC Svizzera, CdC, ODAGE, USI (per analogia), USC, ASF, USAM, FSV, SWISSMEM, swissstaffing, ASM, USPV

Contrari: AG, FR, GE, NE, SH, SO, VS, ZH; Verdi, PS; Inserimento Svizzera, Caritas, CSP, GDS, CFM, FIMM, dirittifondamentali.ch, HEKS, CDI, Rete svizzera diritti del bambino, SAH, FCES, OSAR, USS, COSAS, SOSF, CRS, UCS, Travail.Suisse, ACNUR, unine, up!schweiz, Unione svizzera dei comitati ebraici di assistenza ai rifugiati

Ulteriori osservazioni:

I partecipanti *favorevoli* all'iniziativa ritengono che gravi lacune a livello d'integrazione possano presentarsi anche nel caso di persone che possiedono da anni il permesso di domicilio. Alcuni (p. es. BL, SG) sottolineano che vengono mantenuti i motivi di revoca di cui all'articolo 63 capoverso 1 LStr e che il proposto articolo 63 capoverso 3 AP-LStr non deve

essere interpretato come una «misura più lieve» volta innanzitutto alla sostituzione del permesso di domicilio con un permesso di dimora in caso di gravi violazioni dell'ordine e della sicurezza pubblici.

I partecipanti *contrari* (p. es. AG, BS, SO, VS, ZH; Verdi, PS) ritengono la normativa inutile, inefficace e inefficiente nonché in contraddizione con il Progetto integrazione del Consiglio federale.

BS e ZH ritengono superflua una normativa conforme all'iniziativa parlamentare, dal momento che secondo il Progetto integrazione il permesso di domicilio può essere rilasciato ormai solamente agli stranieri integrati. Per BS è inoltre difficilmente comprensibile come, una volta avvenuta l'integrazione dello straniero, possa intervenire il fenomeno inverso. SO è del parere che, oltre a non favorire l'integrazione, la revoca del permesso di domicilio non abbia neanche un effetto dissuasivo sugli stranieri, in ragione delle conseguenze marginali che intervengono al momento del passaggio dal permesso di domicilio al permesso di dimora nella quotidianità delle persone interessate. Ritiene che tale sostituzione sia in contraddizione con l'insieme delle disposizioni del diritto degli stranieri in materia di autorizzazioni, dal momento che, qualora siano soddisfatte le condizioni per la revoca del permesso di domicilio, non è possibile rilasciare neanche un permesso di dimora.

ASM ritiene contraddittorie le disposizioni relative al rilascio del permesso di domicilio in caso di avvenuta integrazione e alla revoca dello stesso in caso di mancata integrazione e ritiene pertanto che l'articolo 63 capoverso 3 AP-LStr non debba trovare applicazione. Auspica invece che quest'ultimo presenti lo stesso tenore dell'articolo 62 lettera f D-LStr affinché, qualora l'accordo d'integrazione non venga rispettato senza motivi validi, non sia possibile revocare solamente il permesso di dimora, ma anche il permesso di domicilio. Se un simile adeguamento non dovesse essere possibile, si dichiara favorevole al passaggio dal permesso di domicilio al permesso di dimora come previsto nell'avamprogetto del Consiglio federale posto in consultazione (art. 34 cpv. 6 e art. 63 cpv. 3 AP-LStr).

AG e BS sostengono che, qualora sussistano le condizioni per la revoca del permesso di domicilio (p. es. esposizione a pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici) e per l'allontanamento di uno straniero dalla Svizzera, tale permesso non debba essere sostituito da un permesso di dimora, poiché in tal modo non sarebbe possibile tenere lontano lo straniero e preservare l'interesse pubblico.

SO prevede che spesso, nel caso di una lunga permanenza in Svizzera, il principio della proporzionalità non permetterebbe di procedere all'allontanamento dello straniero ed è pertanto del parere che in tali casi il passaggio al permesso di dimora e la successiva revoca dello stesso comporterebbero solamente un inutile onere amministrativo per le autorità. Anche altri Cantoni (p. es. AG, ZH) temono procedure amministrative onerose con gli usuali, in parte lunghissimi, mezzi di ricorso.

Up!schweiz si oppone al passaggio dal permesso di domicilio al permesso di dimora, ritenendola una pratica fondata su un'idea di integrazione inadeguata e collettivistica (art. 58^o D-LStr).

Rete svizzera diritti del bambino non è convinta che la decadenza del diritto al ricongiungimento familiare, ritenuta tra l'altro una violazione degli articoli 9 e 10 CDF-ONU⁷, rappresenti una soluzione efficace nel caso di stranieri non disposti a integrarsi (art. 51 cpv. 2 lett. b AP-LStr).

CSP ricorda che i responsabili di casi di violenza coniugale o matrimoni forzati impediscono spesso alle loro vittime di esercitare un'attività lucrativa o frequentare corsi di lingua. Ritenendo che tali circostanze debbano essere prese in considerazione al momento della valutazione del livello d'integrazione di queste persone, auspica che venga integrato l'articolo 51 AP-LStr (nuovo cpv. 3).

⁷ Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107).

2.2.2. Concretizzare l'integrazione a livello legislativo (lv. pa. 08.420)

L'iniziativa parlamentare chiede che, in linea di principio, il permesso di domicilio venga rilasciato solamente in caso di integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero dimostra di padroneggiare una lingua nazionale. Auspica altresì che, nel caso di stranieri che sostengono posizioni estremiste o fondamentaliste in conflitto con i principi dello stato di diritto fondato sulla libertà e la democrazia, vengano considerati altri criteri per la revoca del permesso di domicilio.

Il Consiglio federale non reputa necessari ulteriori interventi normativi, dal momento che il diritto vigente prevede già una normativa in merito o le richieste sono state attuate nel Progetto integrazione.

Favorevoli alla posizione del Consiglio federale: AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH; PPD, PLR, Verdi, PS; aiti, Inserimento Svizzera, Caritas, CSP, GDS, CFM, FER, FIMM, Gastro Appenzellerland AR, Gastro Baselland, Gastro Bern, Gastro Fribourg, Gastro Glarnerland, Gastro Luzern, Gastro Meilen, Gastro Neuchâtel, Gastro Obwalden, Gastro Schwyz, Gastro St. Gallen, Gastro Suisse, Gastro Ticino, Gastro Valais, Gastro Zürich, Gastro Zürich-City, dirittifondamentali.ch, HEKS, Hotel Ganterwald, Integration Handicap, SIC Svizzera, CdC, CDI, Rete svizzera diritti del bambino, ODAGE, SAH, USI, USC, ASF, FCES, OSAR, USS, USAM, COSAS, SOSF, CRS, UCS, FSV, SWISSMEM, swissstaffing, Travail.Suisse, ACNUR, unine, ASM, USPV, Unione svizzera dei comitati ebraici di assistenza ai rifugiati

Contrari: UDC; up!schweiz

2.2.3. No al ricongiungimento familiare per chi dipende dalle prestazioni complementari (lv. pa. 08.428)

L'iniziativa parlamentare chiede che decada il diritto al ricongiungimento familiare per gli stranieri che beneficiano di prestazioni complementari (art. 43 cpv. 1 lett. d, art. 44 cpv. 1 lett. d, art. 45 lett. d, art. 85 cpv. 7 lett. c^{bis} AP-LStr) e che le autorità degli stranieri siano informate automaticamente del percepimento di prestazioni complementari (art. 97 cpv. 3 lett. f e g AP-LStr).

Favorevoli: AG, AR, BL, BS, GL, JU, NW, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VS, ZG, ZH; PPD, PLR, UDC; aiti, FER, Gastro Appenzellerland AR, Gastro Baselland, Gastro Bern, Gastro Fribourg, Gastro Glarnerland, Gastro Luzern, Gastro Meilen, Gastro Neuchâtel, Gastro Obwalden, Gastro Schwyz, Gastro St. Gallen, Gastro Suisse, Gastro Ticino, Gastro Valais, Gastro Zürich, Gastro Zürich-City, Hotel Ganterwald, CdC, SIC Svizzera, ODAGE, USI, USC, USAM, ASF, FSV, SWISSMEM, swissstaffing, up!schweiz, ASM, USPV

Contrari: BE, FR, GE, NE, SH; Verdi, PS; Inserimento Svizzera, Caritas, CSP, GDS, CFM, FIMM, dirittifondamentali.ch, HEKS, Integration Handicap, CDI, Rete svizzera diritti del bambino, SAH, FCES, OSAR, USS, COSAS, SOSF, CRS, UCS, Travail.Suisse, ACNUR, unine, Unione svizzera dei comitati ebraici di assistenza ai rifugiati

Ulteriori osservazioni:

I partecipanti *favorevoli* all'iniziativa salutano la decadenza del diritto al ricongiungimento familiare per gli stranieri che percepiscono prestazioni complementari. Nonostante molti di loro (AG, SO, ZH, AG; ASM) ritengano che, a causa del termine d'attesa per il percepimento di tali prestazioni, la normativa proposta potrà essere applicata solamente a un esiguo numero di casi, giustificano ampiamente tale limitazione volta a sgravare le finanze pubbliche.

BS è favorevole allo scambio automatico d'informazioni in materia di prestazioni complementari, ma ritiene che i servizi competenti debbano comunicare ai richiedenti che i dati relativi al percepimento di tali prestazioni sono trasmessi alle autorità di migrazione e che ciò può influire sul diritto di residenza. Sostiene inoltre che i dati debbano essere trasmessi alle autorità di migrazione a partire dall'inizio del percepimento.

I partecipanti *contrari* alla normativa sottolineano che, a causa dei tempi da rispettare per il ricongiungimento familiare e del lungo termine d'attesa previsto per il percepimento delle

prestazioni complementari, essa avrebbe effetti limitati e penalizzerebbe in particolar modo le categorie più deboli della società. Alcuni partecipanti (SH; Verdi; dirittifondamentali.ch, Integration Handicap, CDI, SOSF) ritengono che i cittadini di uno Stato terzo debbano risiedere da almeno dieci anni in Svizzera – cinque anni nel caso di rifugiati riconosciuti – per poter percepire prestazioni complementari.

Anche Rete svizzera diritti del bambino mette in dubbio l'utilità e l'adeguatezza della normativa, deplorando una violazione dell'articolo 9 CDF-ONU (separazione involontaria di bambini e genitori) e dell'articolo 3 CDF-ONU, che mette in primo piano l'interesse superiore del minore.

Integration Handicap è del parere che l'invalidità non possa rappresentare in nessun caso un fattore di discriminazione (indiretta) in materia di ricongiungimento familiare e che, per questioni riguardanti la nazionalità nonché il permesso di dimora e di domicilio, la dipendenza dall'aiuto sociale o il percepimento delle prestazioni sociali non imputabili alla persona non debbano risultare pregiudicanti. Secondo Integration Handicap non è chiaro inoltre il motivo per cui la disposizione di cui all'articolo 49a^o AP-LStr, che prevede particolari deroghe al requisito della dimostrazione delle conoscenze linguistiche (p. es. nel caso di persone disabili), non sia stata estesa anche alle nuove condizioni per il ricongiungimento familiare (senza prestazioni complementari).

Un ristretto numero di partecipanti (p. es. BE, BS; Integration Handicap) ritiene fuorviante la formulazione relativa alle prestazioni complementari e auspica che venga chiarito se il riferimento è in questo caso alla persona immigrata in Svizzera o a quella che raggiunge il proprio familiare. TG chiede che la questione delle prestazioni complementari venga valutata anche alla luce dei familiari da ricongiungere.

CdC e BE osservano che l'esame delle richieste per il percepimento delle prestazioni complementari rappresenta un onere supplementare per i Cantoni e chiedono pertanto che vengano indicate chiaramente le conseguenze economiche e in materia di personale che esso comporta.

2.2.4. Maggior margine di manovra per le autorità (lv. pa. 08.450)

L'iniziativa parlamentare chiede che, in caso di durevole e considerevole dipendenza dall'aiuto sociale, il permesso di domicilio debba poter essere revocato anche a uno straniero che soggiorna in Svizzera da più di 15 anni (art. 63 cpv. 2 AP-LStr).

Favorevoli: AG, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH; PPD, PLR, UDC; aiti, FER, Gastro Appenzellerland AR, Gastro Baselland, Gastro Bern, Gastro Fribourg, Gastro Glarnerland, Gastro Luzern, Gastro Meilen, Gastro Neuchâtel, Gastro Obwalden, Gastro Schwyz, Gastro St. Gallen, Gastro Suisse, Gastro Ticino, Gastro Valais, Gastro Zürich, Gastro Zürich-City, Hotel Ganterwald, SIC Svizzera, CdC, Rete svizzera diritti del bambino, SAH, USI, USC, ASF, USAM, FSV, SWISSMEM, swissstaffing, ASM, USPV

Contrari: BE, NE, SH; Verdi, PS; Inserimento Svizzera, Caritas, CSP, GDS, CFM, FIMM, dirittifondamentali.ch, HEKS, Integration Handicap, CDI, ODAGE, FCES, OSAR, USS, CO-SAS, SOSF, CRS, UCS, Travail.Suisse, ACNUR, unine, up!schweiz, Unione svizzera dei comitati ebraici di assistenza ai rifugiati

Ulteriori osservazioni:

I partecipanti *favorevoli* all'iniziativa approvano l'abrogazione dell'articolo 63 capoverso 2 LStr. SO e ZH sottolineano però quanto sia importante che ogni revoca sia conforme al principio della proporzionalità. AG sostiene che la presente normativa abbia comportato per i Comuni un aumento ingiustificato delle spese d'aiuto sociale.

FR teme che nella prassi non si tenga adeguatamente conto del principio della proporzionalità, in particolare nei casi in cui la dipendenza dall'aiuto sociale non è imputabile alla persona.

I partecipanti *contrari* (p. es. NE, SH; PS) ritengono che, in contraddizione con il modello graduale d'integrazione perseguito dalla Confederazione e dai Cantoni, la presente iniziativa

svaluti il permesso di domicilio. SH sostiene inoltre che anche la certezza del diritto, prerogativa fondamentale del processo di integrazione, venga messa in dubbio dalla presente normativa.

UCS ritiene che non sia in alcun modo possibile procedere alla revoca del permesso di domicilio senza tener conto del grado di imputabilità allo straniero della dipendenza dall'aiuto sociale, onde evitare, per esempio, che la revoca interessi persone la cui attività lavorativa è cessata a causa di un incidente.

2.2.5. Uniformazione nel ricongiungimento familiare (lv. pa. 10.485)

L'iniziativa parlamentare auspica la standardizzazione della normativa in materia di ricongiungimento familiare con persone titolari di un permesso di domicilio C e di un permesso di dimora B: abitazione conforme ai bisogni, mezzi finanziari sufficienti, conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (art. 43 cpv. 1 e 1^{bis}, art. 44 cpv. 1 lett. d ed e). Secondo il Consiglio federale si tratta unicamente, in fin dei conti, di un adeguamento di natura tecnico-legislativa.

Favorevoli: AG, AR, BE, BL, BS, GE, GL, JU, NW, OW, SG, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH; PPD, PLR, UDC; aiti, Caritas, FER, Gastro Appenzellerland AR, Gastro Baselland, Gastro Bern, Gastro Fribourg, Gastro Glarnerland, Gastro Luzern, Gastro Meilen, Gastro Neuchâtel, Gastro Obwalden, Gastro Schwyz, Gastro St. Gallen, Gastro Suisse, Gastro Ticino, Gastro Valais, Gastro Zürich, Gastro Zürich-City, HEKS, Hotel Ganterwald, SIC Svizzera, CdC, Integration Handicap, Rete svizzera diritti del bambino, ODAGE, SAH, USI, USC, ASF, USAM, COSAS, CRS, UCS, FSV, SWISSMEM, swissstaffing, ACNUR, up!schweiz, ASM, USPV

Contrari: FR, NE, SH, SO; Verdi, PS; Inserimento Svizzera, CSP, GDS, CFM, FIMM, diritti-fondamentali.ch, CDI, OSAR, USS, SOSF, FCES, Travail.Suisse, unine, Unione svizzera dei comitati ebraici di assistenza ai rifugiati

Ulteriori osservazioni:

Una larga maggioranza dei partecipanti *favorevoli* all'iniziativa sostiene tale adeguamento tecnico-legislativo, volto a portare maggiore chiarezza in materia di ricongiungimento familiare.

BS ritiene che occorra chiarire il concetto, già presente nel diritto vigente, di abitazione «conforme ai bisogni».

I partecipanti *contrari* (p. es. FR; diritti-fondamentali.ch) non ritengono necessario un simile adeguamento, in quanto non rappresenta una novità rispetto al diritto vigente. Alcuni (p. es. SH; CFM, FIMM, CDI) sono del parere che la proposta, divergente dal parere del Consiglio federale, rappresenti un inasprimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare nonché una violazione del principio del modello graduale d'integrazione. I Verdi, secondo cui il ricongiungimento familiare rappresenta il fulcro della politica dell'integrazione, ritengono controproducente un simile inasprimento.

2.3. Altre proposte non strettamente connesse all'avamprogetto posto in consultazione

2.3.1. Attività lucrativa agevolata e integrazione (nel mercato del lavoro) di persone del settore dell'asilo

Numerosi partecipanti sottolineano che non sono solamente oneri di natura amministrativa ad ostacolare l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone ammesse temporaneamente, ma anche fattori individuali quali, ad esempio, conoscenze linguistiche insufficienti, competenze di base limitate, mancanza di qualifiche professionali o non riconoscimento di qualifiche rilasciate dal Paese d'origine e scarsa esperienza nel mercato svizzero del lavoro. Ritengono pertanto che vada offerto un sostegno attento, efficace ed efficiente alle persone ammesse temporaneamente e ai rifugiati riconosciuti, in modo da favorirne l'integrazione nel mercato del lavoro. A tal scopo, auspicano un aumento sostanziale della somma forfettaria

per l'integrazione, attualmente pari a 6000 franchi, ritenendola insufficiente nella prassi (AG, BE, BS, NW, OW, SH, UR, VS; Verdi; CdC, CDI).

SH, CdC e CDI propongono di sottoporre l'accesso ai tirocini di durata limitata nel mercato del lavoro primario alle stesse condizioni previste nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione. Richiedono altresì che, a condizioni severe e per un arco di tempo limitato, il salario iniziale possa essere inferiore al salario minimo anche nei settori in cui le assunzioni sono regolate con un contratto collettivo di lavoro, in modo tale che le persone ammesse temporaneamente e i rifugiati riconosciuti abbiano maggiori possibilità di integrarsi nel mercato del lavoro primario.

SG propone nuove misure per ottimizzare lo sfruttamento del potenziale di forza lavoro e il sostegno a questi gruppi di persone: creazione di programmi di qualificazione, semplificazione della procedura di riconoscimento dei diplomi e collaborazione nell'ambito delle qualificazioni complementari.

OSAR, ACNUR e IOM chiedono la revoca del termine d'attesa di tre anni per il ricongiungimento familiare nel caso di persone ammesse temporaneamente (art. 85 cpv. 7 LStr).

2.3.2. Estensione dell'obbligo di notifica

In adempimento all'iniziativa parlamentare «No al ricongiungimento familiare per chi dipende dalle prestazioni complementari» (lv. pa. 08.428) sono stati estesi gli obblighi di notifica di cui all'articolo 97 capoverso 3 LStr: d'ora in poi le autorità degli stranieri dovranno essere informate automaticamente del percepimento di prestazioni complementari (art. 97 cpv. 3 lett. f e g AP-LStr).

ZG chiede che, per ragioni di praticità, gli obblighi di notifica di cui all'articolo 97 capoverso 3 lettera c LStr non interessino solamente le modifiche legate allo stato civile, ma anche le nascite e i decessi. Ritiene infatti fondamentale che nel settore dell'asilo le nascite vengano comunicate alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione e che, nell'interesse del Cantone, tali autorità trasmettano l'informazione alla SEM il più rapidamente possibile, dal momento che la competenza finanziaria della Confederazione interviene solamente dopo la comunicazione della nascita e la relativa registrazione in SIMIC.

2.3.3. Rilascio e revoca del permesso di domicilio

Singoli partecipanti (Verdi, PS; FIMM, OSAR) chiedono che venga sancito il diritto al rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno di dieci anni, come previsto originariamente nel Progetto integrazione del Consiglio federale dell'8 marzo 2013. Il Consiglio degli Stati ha tuttavia respinto tale proposta.

CFM propone di modificare l'articolo 34 capoverso 2 D-LStr, in modo tale che il permesso di domicilio possa essere rilasciato in linea di massima già dopo cinque anni.

BL è del parere che il rilascio del permesso di domicilio debba essere vincolato alla conclusione di un accordo d'integrazione e che, qualora tale accordo non venga rispettato, si possa procedere alla revoca dello stesso (analogamente all'art. 62 lett. f D-LStr).

2.3.4. Dimostrazione delle conoscenze linguistiche per il ricongiungimento familiare

Secondo il Progetto integrazione del Consiglio degli Stati dell'11 dicembre 2013, gli stranieri che, al momento dell'entrata in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare, non conoscono nessuna lingua nazionale e devono pertanto iscriversi a un corso di lingua, devono aver acquisito dopo un anno conoscenze tali che permettano loro di farsi capire.

BS e ODAGE sostengono che un anno sia un arco di tempo troppo breve per un processo in continuo divenire come quello dell'integrazione linguistica. BS sottolinea inoltre l'ingente onere amministrativo connesso alla verifica (annuale) delle conoscenze linguistiche: raccolta dei diplomi e degli attestati di frequenza dei corsi di lingua nonché verifica del livello di lingua necessario. GDS si oppone a un obbligo generale di frequentazione di un corso di lingua. SO riterrebbe più sensato se la frequentazione di tale corso venisse imposta come condizione

per il rilascio del permesso di dimora e se, al momento del rinnovo dello stesso, venisse richiesto un attestato di frequenza per accertarsi che il corso sia stato effettivamente frequentato e concluso.

AG approva l'obbligo introdotto recentemente di apprendimento di una delle lingue nazionali, ma deplora che esso non trovi un'applicazione coerente.

ZG critica il fatto che, contrariamente al ricongiungimento familiare con cittadini svizzeri o dello spazio UE/AELS, il ricongiungimento familiare con persone titolari di un permesso di domicilio o di dimora sia condizionato dalla facoltà della persona che giunge in Svizzera di esprimersi nella lingua del luogo di residenza o dall'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica. A tale proposito, ZG rileva una violazione del principio dell'uguaglianza giuridica e chiede pertanto lo stralcio dell'articolo 43 capoversi 1 lettera e e 1^{bis} nonché dell'articolo 44 capoverso 1 lettera e AP-LStr. Ritiene inoltre che l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica non possa rappresentare un criterio sufficiente, sia perché non definito con precisione sia perché richiederebbe accertamenti onerosi; essa rappresenterebbe inoltre una semplice dichiarazione d'intenti e non un vero e proprio impegno a frequentare un corso di lingua. ZG chiede pertanto un adeguamento dell'articolo 42 capoverso 1 LStr all'articolo 43 capoverso 1 AP-LStr, affinché anche i cittadini svizzeri possano farsi raggiungere dai propri familiari solamente se coabitano con loro, dispongono di un'abitazione conforme ai loro bisogni, non dipendono dall'aiuto sociale e non percepiscono prestazioni complementari annuali.

AR e SG sono contrari alla deroga al requisito della dimostrazione delle conoscenze linguistiche nel caso del ricongiungimento familiare di bambini e adolescenti non coniugati e minori di 18 anni, sostenendo che i problemi d'integrazione di questi gruppi di persone derivano proprio dalla mancanza di conoscenze linguistiche. Ritengono pertanto che tale deroga possa essere applicata solamente qualora i minori abbiano ancora la possibilità di frequentare una scuola pubblica o un'azienda di tirocinio. Propongono quindi il seguente adeguamento: «*La condizione di cui al capoverso 1 lettera e non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni, purché i minori vengano ammessi in strutture ordinarie quali le scuole, le aziende di tirocinio, ecc.*». Anche BL è del parere che i bambini in età scolare non debbano soddisfare i requisiti linguistici; tuttavia, ritiene che ciò non debba valere indistintamente per tutti i minori di 18 anni: poiché dall'esperienza risulta che l'integrazione dei minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni si rivela generalmente molto difficile, la deroga deve essere applicata solamente nel caso di minori al di sotto dei 15 anni. TG chiede che l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica sia obbligatoria anche per i bambini e gli adolescenti che, pur avendo concluso la scuola dell'obbligo, entrano in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare prima di aver compiuto il diciottesimo anno di età.

TI auspica che venga favorita anche l'integrazione delle persone titolari di un permesso di soggiorno di breve durata e che in questo caso il ricongiungimento familiare non debba pertanto sottostare a condizioni meno severe. Propone quindi l'aggiunta di una nuova lettera e all'articolo 45 LStr, affinché anche ai familiari dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata siano richieste conoscenze minime della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza.

Allegato 1: Elenco dei partecipanti

Cantoni:

AG	Kanton Aargau, Regierungsrat
AR	Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat
BE	Kanton Bern, Regierungsrat
BL	Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat
BS	Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat
FR	Etat de Fribourg, Conseil d'Etat
GE	République et canton de Genève, Conseil d'Etat
GL	Kanton Glarus, Regierungsrat
JU	République et canton du Jura, Gouvernement
NE	République et canton de Neuchâtel, Conseil d'Etat
NW	Kanton Nidwalden, Regierungsrat
OW	Kanton Obwalden, Regierungsrat
SG	Kanton St. Gallen, Regierungsrat
SH	Kanton Schaffhausen, Regierungsrat
SO	Kanton Solothurn, Regierungsrat
SZ	Kanton Schwyz, Regierungsrat
TG	Kanton Thurgau, Regierungsrat
TI	Repubblica e Cantone Ticino, Consiglio di Stato
UR	Kanton Uri, Regierungsrat
VS	Canton du Valais, Conseil d'Etat
ZG	Kanton Zug, Regierungsrat
ZH	Kanton Zürich, Regierungsrat

Partiti:

PLR	Partito liberale-radicale svizzero
PPD	Partito popolare democratico
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro
Verdi	Partito ecologista svizzero

Altri gruppi d'interesse:

ACNUR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
aiti	Associazione Industrie Ticinesi
ASF	Associazione Svizzera Frutta
ASM	Associazione dei servizi cantonali di migrazione
Caritas	Caritas Svizzera
CdC	Conferenza dei governi c antonali

CDI	Conferenza svizzera dei delegati all'integrazione
CFM	Commissione federale della migrazione
COSAS	Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale
CSP	Associazione svizzera dei Centri Sociali Protestanti
CRS	Croce Rossa Svizzera
dirittifondamentali.ch	Associazione dirittifondamentali.ch
FCES	Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera
FER	Fédération des Entreprises Romandes
FIMM	Forum per l'integrazione delle migranti e dei migranti
FSV	Federazione svizzera dei viticoltori
Gastro Appenzellerland AR	
Gastro Baselland	
Gastro Bern	
Gastro Fribourg	
Gastro Glarnerland	
Gastro Luzern	
Gastro Meilen	
Gastro Neuchâtel	
Gastro Obwalden	
Gastro Schwyz	
Gastro St. Gallen	
Gastro Suisse	
Gastro Ticino	
Gastro Valais	
Gastro Zürich	
Gastro Zürich-City	
GDS	Giuristi e giuriste democratici svizzeri
HEKS	Aiuto delle Chiese evangeliche Svizzere
Hotel Ganterwald	
Inserimento Svizzera	
Integration Handicap	
IOM	International Organisation for Migration
ODAGE	Ordre des Avocats de Genève
OSAR	Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati
Rete svizzera diritti del bambino	
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati di commercio
SOS	Soccorso operaio svizzero
SOSF	Solidarité sans frontières
SWISSMEM	

swissstaffing

Travail.Suisse

UAPG

Union des Associations Patronales Genevoises

UCS

Unione delle città svizzere

unine

Université de Neuchâtel

Unione svizzera dei comitati ebraici di assistenza ai rifugiati

up!schweiz

USAM

Unione svizzera delle arti e mestieri

USC

Unione Svizzera dei Contadini

USI

Unione svizzera degli imprenditori

USPV

Unione svizzera produttori di verdura

USS

Unione sindacale svizzera

Allegato 2: Progetto integrazione

Proposte del Consiglio federale concernenti il disegno di modifica dell'8 marzo 2013 della legge sugli stranieri (Integrazione) nella versione del Consiglio degli Stati dell'11 dicembre 2013

Ingresso

...

è il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del...¹,

Art. 34 cpv. 6

⁶ Se il permesso di domicilio è stato revocato in virtù dell'articolo 63 capoverso 3 e sostituito con un permesso di dimora, un nuovo permesso di domicilio può essere rilasciato al più presto dopo tre anni. [\[Iv. pa. 08.406\]](#)

Art. 43 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:

- a. coabitano con lui;
- b. vi è a disposizione un'abitazione conforme ai loro bisogni; [\[Iv. pa. 10.485\]](#)
- c. non dipendono dall'aiuto sociale; [\[Iv. pa. 10.485\]](#)
- d. non percepiscono prestazioni complementari annuali secondo la legge federale del 6 ottobre 2006² sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; e [\[Iv. pa. 08.428\]](#) in combinato disposto con [\[Iv. pa. 10.485\]](#)
- e. sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; ai fini del rilascio del permesso di dimora è sufficiente essere iscritti a un'offerta di promozione linguistica.

^{bis} Ai figli non coniugati e minori di 18 anni non si applica la condizione di cui al capoverso 1 lettera e.

Art. 44 cpv. 1 lett. d ed e nonché cpv. 3

¹ Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato un permesso di dimora se:

- d. non percepiscono prestazioni complementari annuali secondo la legge federale del 6 ottobre 2006³ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; e [\[Iv. pa. 08.428\]](#)
- e. sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; ai fini del rilascio del permesso di dimora è sufficiente essere iscritti a un'offerta di promozione linguistica.

³ Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d'integrazione se sussiste un bisogno d'integrazione particolare conformemente all'articolo 58a.

Art. 45 lett. d

Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata se:

- d. non percepiscono prestazioni complementari annuali secondo la legge federale del 6 ottobre 2006⁴ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. [\[Iv. pa. 08.428\]](#)

Art. 49a cpv. 1

¹ È possibile derogare all'esigenza di cui agli articoli 43 capoverso 1 lettera e e 44 capoverso 1 lettera e se sussistono motivi gravi.

Art. 51 cpv. 2 lett. a e b

² I diritti giusta gli articoli 43, 48 e 50 si estinguono se:

- a. *concerne solo il testo francese*
- b. sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 o l'articolo 63 capoverso 3. [\[Iv. pa. 08.406\]](#)

Art. 63 cpv. 2 e 3

² *Abrogato* [\[Iv. pa. 08.450\]](#)

¹

² RS 831.30

³ RS 831.30

⁴ RS 831.30

³ Il permesso di domicilio può essere revocato e sostituito da un permesso di dimora se lo straniero non è disposto a integrarsi (art. 58a). [\[Iv. pa. 08.406\]](#)

Art. 85 cpv. 6 e 7 lett. c^{bis}

⁶ *Abrogato*

⁷ I coniugi e i figli non coniugati d'età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell'ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se:

c^{bis}. la famiglia non percepisce prestazioni complementari secondo la legge federale del 6 ottobre 2006⁵ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. [\[Iv. pa. 08.428\]](#)

Art. 85a Attività lucrativa

¹ Le persone ammesse provvisoriamente possono esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22).

² Il datore di lavoro notifica previamente l'avvio e la fine dell'attività lucrativa, come pure il cambiamento d'impiego alle autorità del luogo d'impiego designate dal Cantone. La notifica deve indicare in particolare:

- a. l'identità e il salario della persona che esercita l'attività lucrativa;
- b. l'attività svolta;
- c. il luogo dove è esercitata l'attività lucrativa.

³ Il datore di lavoro deve allegare alla notifica una dichiarazione secondo cui conosce le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore e si impegna a rispettarle.

⁴ L'autorità secondo il capoverso 2 trasmette immediatamente una copia della notifica all'organo competente per controllare il rispetto delle condizioni di salario e di lavoro.

⁵ Il Consiglio federale designa l'organo competente per tale controllo.

⁶ Esso disciplina la procedura di notifica.

Art. 88 Contributo speciale sul patrimonio

¹ Le persone ammesse provvisoriamente sottostanno al contributo speciale sul patrimonio secondo gli articoli 86 e 87 LAsi⁶. Le disposizioni del capitolo 5 sezione 2, l'articolo 112a e le disposizioni del capitolo 10 LAsi sono applicabili.

² L'obbligo di pagare il contributo speciale sul patrimonio cessa il più tardi dieci anni dopo l'entrata.

Art. 97 cpv. 3 lett. f e g

³ Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:

- f. il percepimento di prestazioni complementari annuali secondo la legge federale del 6 ottobre 2006⁷ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; [\[Iv. pa. 08.428\]](#)
- g. altre decisioni che lasciano supporre un bisogno d'integrazione particolare conformemente all'articolo 58a.

Art. 120 cpv. 1 lett. f e g

¹ È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- f. viola l'obbligo di notifica secondo l'articolo 85a capoverso 2 o non rispetta le condizioni che corredano la notifica (art. 85a cpv. 2 e 3);
- g. si oppone o rende impossibili i controlli dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 85a capoverso 4.

Allegato numero 5

5. Legge sull'asilo del 26 giugno 1998⁸

Art. 61 Attività lucrativa

¹ Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati possono esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStr⁹).

² Il datore di lavoro notifica previamente l'avvio e la fine dell'attività lucrativa, come pure il cambiamento d'impiego alle autorità del luogo d'impiego designate dal Cantone. L'obbligo di notifica è retto dall'articolo 85a capoversi 2–5 LStr.

³ Il capoverso 2 non è applicabile ai rifugiati riconosciuti che dispongono di un permesso di domicilio.

⁵ RS 831.30

⁶ RS 142.31

⁷ RS 831.30

⁸ RS 142.31

⁹ RS 142.20

Sezione 2: Obbligo di rimborso e contributo speciale sul patrimonio

Art. 85 Obbligo di rimborso

¹ In quanto ragionevolmente esigibile, le spese di aiuto sociale, di soccorso d'emergenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati.

² La Confederazione fa valere il proprio diritto al rimborso mediante un contributo speciale sul patrimonio (art. 86 e 87).

^{2bis} Il diritto al rimborso dei Cantoni è retto dal diritto cantonale.

³ *Abrogato*

⁴ *Abrogato*

Art. 86 Contributo speciale sul patrimonio

¹ I richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato devono rimborsare le spese di cui all'articolo 85 capoverso 1. Il contributo speciale sul patrimonio serve a coprire le spese globali causate da tutte queste persone e dai congiunti da esse sostenuti.

² Il contributo speciale sul patrimonio è pagato mediante un prelevamento di valori patrimoniali secondo l'articolo 87.

³ L'obbligo di pagare il contributo speciale sul patrimonio cessa il più tardi dieci anni dopo il deposito della domanda d'asilo.

⁴ Il Consiglio federale fissa l'importo e la durata del contributo speciale.

⁵ *Abrogato*

Art. 87 Prelevamento di valori patrimoniali

¹ I richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucrativa.

² Le autorità competenti possono mettere al sicuro tali valori patrimoniali ai fini del pagamento del contributo speciale sul patrimonio, se i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora o le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato:

- a. non possono dimostrare che i valori patrimoniali provengono da redditi dell'attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno oppure da prestazioni pubbliche di aiuto sociale;
- b. non possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali; o
- c. possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali, ma questi ultimi superano l'importo fissato dal Consiglio federale.

^{2bis} Il diritto al rimborso si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l'autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. Tali crediti non fruttano interesse.

³ *Abrogato*

⁴ *Abrogato*

⁵ I valori patrimoniali messi al sicuro sono restituiti integralmente, su domanda, se il richiedente l'asilo o la persona bisognosa di protezione lascia la Svizzera, sotto controllo, entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o di protezione provvisoria. La domanda deve essere presentata prima di lasciare la Svizzera.

Art. 115 lett. c, 116a e 117

Abrogati

Disposizione transitoria della modifica del ...¹⁰

¹ Ai procedimenti e ai crediti pendenti secondo gli articoli 86 e 87 della presente legge e secondo l'articolo 88 LStr¹¹ al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... si applica il diritto previgente.

¹⁰ RU 201X ..., FF 201X ...

¹¹ RS 142.20